



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO FERRARIS" TORINO

PERIODI DI STUDIO ALL'ESTERO

In caso di frequenza di un periodo di studio presso una scuola all'estero, la normativa di riferimento è la seguente:

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione);
- Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero;
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13
- Raccomandazione 18 dicembre 2006, n. 961 del Parlamento europeo e del Consiglio: Carta europea di qualità per la mobilità
- Nota Miur 10 aprile 2013, prot. n. 843: Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale.

La scuola ha individuato la seguente procedura per la gestione della mobilità studentesca internazionale, per assicurare trasparenza e coerenza di comportamento tra i diversi consigli di classe dell'istituto.

Prima della partenza - preso atto dell'adesione di uno dei suoi allievi ad un programma di studio all'estero - il Consiglio di classe provvede a:

- nominare un referente - non responsabile comunque del procedimento - al quale lo studente e la sua famiglia faranno riferimento prima, durante e dopo il soggiorno all'estero;
- predisporre un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata da indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno all'estero;
- elaborare la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell'anno successivo, in particolare per le discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto straniero;
- indicare modalità e tempi per contatti periodici con lo studente per verificare e supportare il lavoro che sta svolgendo.

La famiglia provvede a:

- Confermare in Segreteria didattica - prima della partenza - la frequenza all'estero, precisando la durata prevista;
- Far pervenire al Consiglio di classe - entro giugno dell'anno di soggiorno all'estero - una mappa che rappresenti in modo chiaro e schematico il percorso formativo seguito nella scuola straniera, indicando le aree di studio e gli argomenti svolti in ciascuna di esse;
- Al rientro a scuola l'allievo dovrà presentare i seguenti due documenti: 1) dichiarazione del periodo frequentato all'estero; 2) scheda di valutazione rilasciata dalla scuola che riporti le discipline frequentate e i livelli di valutazione conseguiti dallo studente. Tali documenti dovranno essere stati asseverati presso l'Ufficio Asseverazioni del Tribunale di Torino, che attesta la "dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013.

Al termine dell'esperienza all'estero il Consiglio di classe valuta il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese.

Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.

Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere l'allievo alla classe successiva e sottopone lo studente ad accertamento, sotto forma di un colloquio, al fine di pervenire ad una **valutazione globale**, che tiene conto anche della valutazione espressa dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa.



LICEO SCIENTIFICO STATALE "GALILEO FERRARIS" TORINO

STUDENTI INSERITI NEL PERCORSO ESABAC SEZIONE G - Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DM 95/2013 gli studenti inseriti nei percorsi ESABAC che abbiano frequentato un periodo di studio all'estero, ai fini della riammissione al percorso ESABAC, al rientro in Italia dovranno obbligatoriamente sostenere con esito positivo - una prova, scritta e orale, di lingua e letteratura francese e - una prova orale di storia in francese. Dopo il superamento di tali prove, che saranno valutate con una valutazione in decimi, per lo studente valgono le indicazioni sotto riportate ai fini del reinserimento.

Il colloquio - che avrà luogo di norma all'inizio di settembre e comunque prima dell'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico - sarà suddiviso in due parti: nella prima lo studente illustra il percorso formativo svolto nella scuola estera, nella seconda l'allievo/a viene sottoposto ad accertamento sulle materie indicate precedentemente dal Consiglio di classe.

Al termine del colloquio, il Consiglio di classe formula una valutazione globale che - tenendo conto di tutti gli elementi - determina l'inserimento dell'alunno in una delle bande di oscillazione corrispondenti alla media dei voti e attribuisce infine il credito scolastico.

Per quanto riguarda la valutazione, si tengono in considerazione i seguenti elementi:

- acquisizione della lingua del Paese ospitante e/o potenziamento della lingua già studiata
- autonomia nel metodo di studio
- capacità di presentazione di un proprio percorso anche attraverso strumenti e linguaggi diversi (informatici, artistici, etc.)
- sensibilità interculturale
- scelta delle materie del piano di studi estero, livello frequentato e relative valutazioni
- crescita della personalità (assunzione di responsabilità, capacità di adeguamento alle aspettative delle diverse realtà incontrate, capacità critiche)
- conoscenza dei contenuti indicati dal Consiglio di classe
- apprendimenti non formali ed informali e competenze trasversali acquisite dallo studente
- credito scolastico dell'anno precedente

In caso di rientro dello studente nel corso dell'anno, la riammissione risulta naturalmente semplificata:

- Fermo restando quanto indicato nei punti precedenti - che si applica anche al caso dei brevi periodi - il Consiglio di classe predispone gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari all'eventuale recupero e allo sviluppo degli apprendimenti, per favorire una positiva frequenza della rimanente parte dell'anno scolastico;
- Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale.

Allegato: Nota MIUR prot. 843 del 10 aprile 2013 *"Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale"*